

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOLE E LA DITTA “OASI PER UN
AMICO” DI PERAZZOLO ROBERTO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E
CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI
INCIDENTATI.**

PERIODO 01/01/2027 – 31/12/2029

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____ in
Nole, nella residenza Comunale sita in via Devesi 14

FRA

il Comune di Nole legalmente rappresentato dal Dott. Marco ORTALDA, nato a Torino il 05.11.1967, e domiciliato per il presente atto presso la Residenza Comunale di Nole, in qualità di Comandante della Polizia Locale del Comune di Nole, Codice Fiscale n. 01282670015

E

il Sig. PERAZZOLO Daniele nato a Torino il 31/01/1991 e residente in Settimo T.se – via Settembrini 4 – Rappresentante dell'Impresa “Oasi per un amico” sita in Via Moglia n° 115-Settimo Torinese (P.IVA 12862920019)

Richiamate:

- la Legge n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali da affezioni e prevenzione del randagismo" (G.U. n. 203 del 30/08/1991);
- la Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" e, in particolare, l'art. 7 che prevede, da parte dei Comuni - singoli o associati - l'istituzione e il mantenimento in esercizio di un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati;
- il Regolamento recante criteri per l'applicazione della Legge regionale n. 34 del 26/07/1993, promulgato con D.P.R. n. 4359 dell'11/1993;
- la Legge Regionale n. 18/2004 ad oggetto "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992 n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)";
- la Legge Regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo” che modifica le precedenti LR 34/93, DPGR 4359/93, LR 18/2004;
- Visto il "Protocollo operativo nei canili – ASL TO4" redatto dal Dipartimento di Prevenzione Nucleo di Igiene Urbana Veterinaria dell'A.S.L. TO4 – luglio 2020, prot. n. 15718 del 20.06.2024, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
- Considerato infine che il Comune attualmente non dispone di strutture idonee a garantire tale servizio e che pertanto occorre affidare l'incarico a terzi che dispongano delle strutture adeguate.

Premesso che:

- il Comune di Nole ha in corso una convenzione con il canile “Oasi per un amico” sito in Via Moglia n° 115-Settimo Torinese (P.IVA 12862920019) pari oggetto con scadenza al 31/12/2026 per la quale occorre provvedere al rinnovo dell’incarico in scadenza;
- la Ditta “Oasi per un Amico” ha presentato tutta la documentazione richiesta da questo Comune necessaria per il rinnovo della convenzione e precisamente:
 - Autorizzazione al trasporto di animali, relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto di cani catturati;
 - Autorizzazione all’espletamento del servizio affidato.
 - Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Torino.

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Nole affida alla Ditta “Oasi per un Amico” di Perazzolo Roberto & C s.r.l., via Moglia 115 –Settimo Torinese-P.IVA12862920019 l’incarico di cattura e custodia dei cani randagi, su richiesta del Comando di Polizia Municipale, del Servizio Veterinario e della Forza Pubblica (CC e PS).

Detto incarico dovrà essere espletato con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali, prevenendo eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica.

Il servizio dovrà essere garantito con reperibilità costante e dovrà essere assolto con tempestività e comunque entro il termine massimo di tre ore dalla segnalazione, fatta da parte della Polizia Municipale che nel frattempo avrà possibilmente seguito l’animale randagio nei suoi spostamenti.

ART. 2

Gli animali dovranno essere tenuti presso la struttura della Ditta “Oasi per un amico”, sita in Settimo T.se Via Moglia n° 115 adeguatamente nutriti e curati, osservando le norme di igiene personale atte a evitare la trasmissione di eventuali zoonosi, osservando le norme di pulizia e disinfestazione dei box del canile e disponendo che i cani abbiano costantemente a disposizione acqua e alimenti almeno una volta al giorno, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario ASL TO4;

Trascorso il periodo di 10 giorni, gli animali che non siano stati rivendicati dai proprietari (a cui verranno accollate la spese di cattura e assistenza) dopo aver eseguito la microchippatura e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e che non siano stati ceduti a privati cittadini, potranno essere trasferiti nei box collettivi come previsto dalla Legge vigente.

Per la cattura e custodia sino ai 10 giorni compresi, le relative spese saranno pagate al gestore del canile direttamente dal proprietario.

ART. 3

La Ditta “Oasi per un amico” dovrà tenere aggiornato un apposito registro di carico-scarico degli animali sul Sistema operativo SINAC, nel più breve tempo possibile (24 h) sotto la vigilanza del servizio veterinario dell'A.S.L.TO4, su cui annotare data e luogo della cattura, i dati segnaletici degli animali catturati, il numero di tatuaggio (microchip), se già esistente, oppure quello che verrà

eseguito dal veterinario dell'A.S.L.TO4, gli altri interventi veterinari effettuati, la data di cessione e le generalità del destinatario.

La Ditta in argomento dovrà fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati e non potrà consegnare gli animali catturati a persone che non diano affidamento.

Nel caso di decesso dell'animale, verrà richiesto l'intervento del veterinario, che dopo gli accertamenti del caso, dovrà dare il nulla-osta per il trasporto del cadavere presso le idonee strutture. Il tutto dovrà essere riportato nell'apposito registro.

Resta inteso che le spese di cattura e assistenza dell'animale verranno addebitate al proprietario, previo pagamento della somma dovuta alla ditta, attraverso le forme di pagamento ritenute idonee, nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di mancato pagamento da parte del proprietario/detentore, le spese saranno addebitate al Comune. Sarà poi il Comune a rivalersi sul cittadino per il recupero di tali spese.

La ditta ne darà tempestiva comunicazione al Comune e alla Polizia Locale.

Oltre a quanto sopra previsto la ditta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel "Protocollo operativo dei canili", citato in premessa ed allegato alla presente convenzione, per quanto riguarda le catture, cucciolate, movimentazioni, comunicazioni al Servizio veterinario, le cessioni ad associazioni, passaggi di proprietà non aggiornati – modalità di restituzione e gli affidi.

ART. 4

Nello svolgimento del servizio la ditta dovrà attenersi a tutte le disposizioni che gli vengono impartite dal Comune di Nole e dal Servizio Veterinario competente, il quale espletterà la vigilanza su di esso e assicurerà lo svolgimento delle funzioni sanitarie.

ART. 5

La ditta collaborerà con il Comune nella promozione delle adozioni e nella diffusione delle informazioni relative agli animali ospitati, anche mediante canali digitali, sito internet, social network, comunicazioni istituzionali e materiale informativo eventualmente concordato tra le parti.

ART. 6

La ditta "Oasi per un Amico", ai sensi della circolare n°167/99 della Regione Piemonte – Assessorato Assistenza Sanitaria, si impegna a garantire l'assistenza zootecnica urgente (cani vaganti, feriti) ed ordinaria (Trattamenti terapeutici o profilattici) avvalendosi dell'opera di un veterinario libero professionista, nonché il soccorso degli animali d'affezione (cani e gatti) incidentati ai sensi del Nuovo codice della strada (art. 189 comma 9 bis del D.L.gs. 30/04/1992 n. 285).

ART. 7

Per lo svolgimento del servizio e per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, la Ditta Oasi per un Amico si dovrà attenere alle norme di leggi e regolamenti nonché a quelle stabilite dalla convenzione di Strasburgo sulla protezione degli animali.

ART. 8

Per tutti i lavori ed oneri derivanti dal servizio di cattura: a) attrezzature e quant'altro necessario alla cattura, b) il mezzo necessario al trasporto dell'animale presso il canile, c) la disinfestazione dei mezzi, d) reperibilità costante h24, il prelievo del cane/gatto (incidentato o neonato/i) sul luogo richiesto, incluse le carcasse e i soggetti incidentati, indipendentemente dal numero di

recuperi e) spese mediche e interventi di primo soccorso f) vaccinazioni e profilassi, si applicherà la seguente tariffazione e con le seguenti modalità:

€ 1,15 + IVA / Abitante

Tale cifra forfettaria rimane invariata a prescindere dal numero di cani e/o gatti presenti in struttura, senza alcun limite massimo.

Subito dopo il recupero di un cane verrà letto il microchip in loco (se possibile e le condizioni lo permettono), si tenterà di contattare immediatamente il proprietario, il quale pagando i costi dell'intervento, potrà recuperare immediatamente l'animale, senza doversi recare in canile. Se ciò non è possibile il cane verrà portato in canile e si seguirà il classico iter.

È compreso in tale cifra forfettaria (€ 1,15 + IVA/abitante) il recupero, su pubblica via, di gattini neonati e/o gatti incidentati, come descritto da normativa ASL.

Non è compreso il recupero di gatti adulti (se non incidentati), in buona salute e/o di colonia, per questa tipologia di interventi si applicano tali tariffe:

- € 50,00 + IVA recupero su pubblica via
- € 65,00 + IVA recupero con gabbia trappola
- € 3,50 + IVA per mantenimento dell'animale in struttura

Viene garantita in tale cifra forfettaria (€ 1,15/abitante) l'assistenza zoiatrica di base e il primo soccorso, per eventuali interventi chirurgici più complessi (che verranno conteggiati separatamente), si valuterà caso per caso con l'amministrazione comunale.

Le spese di sterilizzazione dei cani (€ 180,00 per le femmine e € 150,00 per i maschi) presenti in struttura verranno sostenute dal gestore. Saranno poi chiesti al futuro adottante sotto forma di "contributo alla sterilizzazione" (non essendo così a carico dell'amministrazione comunale). NB. Si precisa che solitamente vengono sterilizzate tutte le femmine presenti in struttura e solamente i maschi con problemi comportamentali.

La tariffa (€ 1,15/abitante) non comprende il ritiro di cani di proprietà di persone residenti sul territorio di Nole con problematiche sociali di ogni sorta inclusi sfratti e/o sequestri su abitazione o terreni. In tal caso le spese verranno conteggiate separatamente con il seguente tariffario:

- € 50,00 + IVA recupero animale
- € 6,00 + IVA diaria giornaliera

Le spese di cattura e mantenimento di animali vaganti identificati saranno a carico del proprietario da saldarsi alla ditta al momento del ritiro. Qualora lo stesso risultasse irreperibile o per qualsiasi motivo non venisse a ritirare l'animale le spese verranno addebitate al comune* secondo il seguente tariffario:

- € 50,00 + IVA recupero animale
- € 6,00 + IVA diaria giornaliera

*Sarà poi il Comune a rifarsi sul cittadino

In caso di manifesta presenza di canili abusivi, come identificato in termini di legge, si provvederà ad adeguare la tariffa.

Il pagamento del canone annuale avverrà in forma rateale previa presentazione di fattura emessa bimestralmente accompagnata da idoneo rendiconto relativo alle catture effettuate e al mantenimento dei cani delle precedenti catture. Il pagamento avrà luogo nei successivi trenta giorni dal ricevimento, a condizione che diano esito positivo i controlli sulla regolarità contributiva e tutti gli altri controlli previsti per legge per i pagamenti delle P.A. La Società è

vincolata ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. La Società si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

ART. 9

La ditta “Oasi per un amico” per l’intera durata della presente si impegna a mantenere i prezzi stabiliti. Nel caso di eventuale, ulteriore proroga, per la parte di competenza comunale verrà riconosciuto unicamente l’adeguamento Istat con le modalità che verranno concordate tra le Parti.

ART.10

La durata della presente convenzione è di anni 3 a partire dal 01/01/2027 (scadenza 31/12/2029). A questo scopo, due mesi prima della scadenza è fatto obbligo al gestore del servizio di produrre un’accurata relazione sul servizio svolto. La convenzione, comunque, potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza eccezione alcuna in caso di inadempienze contrattuali, maltrattamento degli animali o per altre ragioni di pubblico interesse.

ART. 11

I dipendenti incaricati dal Comune e i dipendenti incaricati dalla A.S.L. TO4 potranno in ogni momento effettuare un sopralluogo presso il canile della Ditta “Oasi per un Amico”, per verificare la tenuta dei registri, la presenza degli animali, il loro numero, le condizioni igieniche e di salute in cui si trovano ecc. senza che la Ditta medesima possa farne obiezione alcuna.

ART.12

Protocollo operativo ASL TO 4 nei canili da adottare:

➤ **CATTURE:** la cattura dei cani deve essere effettuata, dagli operatori autorizzati, solo ed esclusivamente su richiesta degli Enti citati nella stipulazione delle convenzioni (polizia municipale, forze dell'ordine, servizi veterinari).

Ogni cattura dovrà essere ufficializzata dall'Ente che ne ha fatto richiesta e registrata dal gestore sul registro cartaceo di carico-scarico del canile.

Il servizio veterinario dell'ASL competente per distretto dovrà essere avvisato entro il primo giorno feriale dopo la cattura, fatta eccezione per le eventuali emergenze, che dovranno essere immediatamente comunicate.

Il cane verrà quindi accuratamente ispezionato per verificarne l'identificazione (presenza di tatuaggio o microchip). La ricerca del microchip, tramite l'apposito lettore (che il canile dovrà procurarsi) deve essere attenta e scrupolosa, non solo limitata nella zona del collo sinistro ma testando tutto il corpo del cane, al fine di evitare una doppia identificazione. Solo a riscontro negativo dell'esistenza di un microchip o del tatuaggio sarà possibile procedere all'applicazione del trasponder da parte del medico veterinario, senza oneri aggiuntivi per il

Comune, che dovrà altresì compilare la "scheda d'identificazione" e farla registrare nel Sistema operativo SINAC. Il cane non identificato e non reclamato da alcuno, verrà collocato nel reparto di isolamento per dieci giorni. Il veterinario ASL provvederà, non appena possibile, ad eseguire l'identificazione, gli interventi di profilassi e ad annotarli sul registro del canile.

- **CESSIONI DI CANI AD ASSOCIAZIONI:** nei canili in cui operano le associazioni di volontariato, le eventuali cessioni di cani da parte dei privati devono essere gestite con altre modalità.

Il canile sanitario ricovera i cani ritrovati vaganti sul territorio e non quelli di proprietà. Tuttavia, la normativa vigente prevede che, coloro che non possano o non vogliano più detenere il proprio cane, possano cederlo ad altri privati o ad associazioni animaliste. Sarebbe quindi auspicabile che qualche box del canile sia adibito a questa funzione, previo nulla osta del Comune proprietario del canile stesso. In questo caso potranno essere introdotti solo cani già identificati in quanto cessioni di cani di proprietà - successivamente registrati in Sinac e sul registro di carico e scarico del canile dell'associazione, attribuendogli come proprietario l'associazione medesima (codificata nel programma con C.F. o partita iva) e saranno gestiti come cani ricoverati in canili rifugio. Le cessioni ad altri privati verranno gestite secondo i criteri della L.R. 18 e comunicate nei termini previsti al servizio veterinario. Si ricorda che il canile ha la funzione di punto di osservazione della profilassi antirabbica, per cui devono essere sempre disponibile uno o più boxes per il ricovero di cani morsicatori.

- **RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO:** se il cane catturato risulta essere identificato, si deve avvisare con sollecitudine il proprietario al quale verrà fatta sottoscrivere, se la riconsegna del cane avviene prima dei 10 giorni, la dichiarazione allegata ai fini della profilassi antirabbica. E' compito precipuo dei Comuni fornire le informazioni riguardanti i cani catturati, accertare l'eventuale denuncia di smarrimento e provvedere alla irrogazione della sanzione. Qualora l'intestatario del cane non fosse rintracciabile, il Comune provvede a fargli pervenire per via ufficiale un avviso di ritrovamento; se a questo non seguirà riscontro, si autorizzerà il gestore ad effettuare un affido temporaneo superati i due mesi dalla cattura; la cessione definitiva verrà, in questo caso, aggiornata dopo 12 mesi dalla cattura. Se la persona, pur reperibile, è restia a riprendersi il cane si dovrà fare denuncia di abbandono. La registrazione in Sinac, obbligatoria, per ogni restituzione prevede l'inserimento del C.F. e della data di nascita del proprietario del cane: pertanto questi dati dovranno essere preventivamente richiesti. Qualora possibile, per evitare traumi all'animale, effettuata la cattura del cane sul territorio, dovrà provvedersi alla lettura del microchip per una eventuale immediata restituzione al proprietario, se immediatamente reperibili, evitando così il trasporto al canile.

- **AFFIDI:** l'affido dei cani seguirà la prassi sino ad oggi consolidata. Sarà cura del gestore chiedere all'atto dell'affido fotocopia del documento d'identità dell'affidatario e del C.F. Scaduti i termini dell'affidamento provvisorio, che dovrà in ogni caso essere aggiornato in Sinac, si ritiene che l'affidatario diventerà a tutti gli effetti il nuovo proprietario del cane e non sarà più possibile la restituzione del medesimo al canile. Si raccomanda di verificare la leggibilità del microchip o del tatuaggio prima di ogni affido.

➤

ART. 13

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso. Le spese della presente convenzione sono a carico della Ditta "Oasi per un Amico" come sono a carico tutti gli altri oneri derivanti dalla medesima. Per quanto non previsto nella presente si fa riferimento al Codice Civile nonché alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

la Ditta "OASI PER UN AMICO"

(PERAZZOLO Daniele)

IL COMANDANTE

DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

(ORTALDA Dott. Marco)